

ORIGINAL

COMUNE DI ASSORO

N. 30 Reper.

CONTRATTO DI CESSIONE (1) LOCULI

NEL CIMITERO COMUNALE

In esecuzione della delibera G.M. n.83 del 4.3.89;

L'anno millenovecento ottantanove addì undici

del mese di Marzo nella Residenza Municipale di ASSORO.

Fra il Sig. Chirido Giuseppe

(codice fiscale 00052420866) Sindaco di questo Comune;

ed il Sig. Melaguarnera Francesco Paolo

nato il 23.10.1919 in Assoro

(codice fiscale MLG FNC 19R23 A478C) residente in Assoro

via Castello n. 73 con l'assistenza del Segretario

Comunale Sig. D.ssa Giuseppina Caruana

si conviene quanto segue:

Il nominato Sig. Chirido Giuseppe

in rappresentanza, nome, conto ed interesse del Comune di ASSORO ed

in esecuzione del regolamento di polizia mortuaria in vigore, dà e concede

al Sig. Melaguarnera Francesco Paolo

che accetta, si obbliga e stipula per se ed eredi, l'uso dei (1) loculi

nello stato in cui attualmente si trova, posto nel Cimitero di

ASSORO

contraddistinto col progressivo

numero 29-37-38, 2° Piano, blocco "S. Rita" per la tumulazione della salma

di esso acquirente, moglie Pergola Giovannina, del

figlio Melaguarnera Gaetano, al loro decesso. =

sotto l'osservanza piena,



REG. IL	AL. N. 372	SERIE 3
ESATE L. 51000	(lire)	Enrico Melaguarnera
di cui: PER IPOTECA L.	PER RIVIM	
ENNA		
UFFICIO REGISTRO		



assoluta ed inscindibile dei patti e condizioni di cui appresso :

1) Il corrispettivo dovuto dal Concessionario al Comune è di
L. 1.200.000 diconsi lire unomlioni duecentomila
a norma della tariffa in vigore.

Tale somma è stata dal Concessionario versata nella Cassa Comunale,
come da bolletta in data 9.3.89 N. 132

2) La presente concessione s'intende fatta ed accettata fra le parti
ed operativa alle condizioni e modalità e sotto le prescrizioni risultanti
dalle leggi, dai regolamenti, dai decreti sulla sanità pubblica e sui Cimiteri,
dall'apposito regolamento comunale di polizia mortuaria ora in vigore e
che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare, nonchè da tutte
quelle altre disposizioni che potranno, dal Governo o dal Comune, in segui-
to ed in proposito emanarsi.

3) La concessione non dà diritto di proprietà, ma soltanto a quello
di sepoltura della salma sopraindicata, restando vietato il trasferimento
a terzi sia per vendita che per donazione.

4) Entro tre mesi dalla fatta concessione dovrà essere posta una
lapide in marmo sulla quale sarà scolpito nome e cognome del defunto e
l'anno del decesso.

Le spese occorrenti per l'esecuzione di quanto sopra indicato, come
pure per manutenzione della lapide, dei ⁱ (1) loculi
..... e di quant'altro forma
oggetto della presente concessione, rimarranno ad esclusivo carico del
Concessionario o dei suoi eredi, a cui si sostituirà d'ufficio il Comune,
con diritto di piena rivalsa e rimborso, quando chiamati anche verbal-

mente il Concessionario od eredi a provvedere alla suddetta manutenzione ed al restauro, avessero a rifiutarsi o comunque non provvedessero.

5) La concessione del diritto d'uso è fatta per anni novantanove.

6) Per le concessioni perpetue gli aventi diritto dovranno, allo scadere di ogni trentennio — salvo diverse disposizioni di legge o di regolamento — domandarne la riconferma.

In mancanza di tale domanda la concessione cadrà nella libera disponibilità del Comune.

7) L'amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità verso il concessionario per distruzione in tutto od in parte dei (1) loculi concesso, per qualunque causa fortuita o di forza maggiore.

Le spese per questo contratto e conseguenti saranno ad esclusivo carico del Concessionario.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'ACQUIRENTE

Chioffo, Guarniero & C. s.r.l.

IL SINDACO

[Signature]

IL SEGRETARIO COMUNALE

[Signature]

